

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE<sup>1</sup>**

### INDICE

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del regolamento.
Art.	2	Definizioni.
Art.	3	Rilascio Autorizzazione.
Art.	4	Denominazione e caratteristiche delle attrazioni.
Art.	5	Individuazione delle aree.
Art.	6	Concessione all'uso di aree pubbliche per spettacoli viaggianti
Art.	7	Imposte e canoni comunali.

#### TITOLO II LUNA PARK

Art.	8	Canone di occupazione suolo pubblico.
Art.	9	Area Luna Park. Planimetria.
Art.	10	Presentazione domande.
Art.	11	Concessioni e comunicazioni.
Art.	12	Graduatoria per la concessione di posteggio nel Luna Park.
Art.	13	Sostituzione attrazione.
Art.	14	Sospensioni.
Art.	15	Variazioni soggettive nella titolarità dell'attrazione.
Art.	16	Documentazione.
Art.	17	Collaudo del parco. Rilascio della concessione ad operare.
Art.	18	Obblighi e responsabilità del titolare della concessione.
Art.	19	Gestione dell'attrazione.
Art.	20	Abitazione e carriaggi.
Art.	21	Commissione interna.
Art.	22	Compiti della commissione interna.

#### TITOLO III SPETTACOLI CIRCENSI ED ALTRI SPETTACOLI

Art.	23	Individuazione dell'area.
Art.	24	Presentazione domanda.
Art.	25	Comunicazione della concessione.
Art.	26	Documentazione.
Art.	27	Collaudo strutture e rilascio licenza d'esercizio.
Art.	28	Canone di occupazione suolo pubblico.
Art.	29	Pubblicità.
Art.	30	Criteri e periodi di concessione.
Art.	31	Obblighi del titolare.

#### TITOLO IV NORME FINALI

Art.	32	Sanzioni e provvedimenti.
Art.	33	Disposizioni finali.

Regolamento adottato con deliberazione consiliare nr. 97 dd. 23-12-2014  
Modificato con deliberazioni nr. 18/2016 e nr. 11/2017

---

<sup>1</sup> Nuova denominazione della presente disposizione regolamentare così come modificata dalla deliberazione consiliare nr. 11 dd. 31-1-2017

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Le concessioni per l'installazione e le licenze di esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, ovvero dei parchi divertimento organizzati e dei circhi, nelle aree all'uopo destinate, sono disciplinate dal T.U.L.P.S., dalla legge 18.03.1968, n.337 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. del 18.05.2007, dal Decreto 16.06.2008, dal D.M. 20.11.2009 – “Disposizioni transitorie”, dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 17081/114 del 01.12.2009 e dai Regolamenti Comunali.

2. Si considerano complessi attrazionistici quelli che vengono allestiti in occasione di sagre, fiere, feste tradizionali e manifestazioni locali, qualunque sia il numero delle attrazioni.

3. Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18.03.1968, n.337, disciplina l'assegnazione delle aree comunali e demaniali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

4. Gli spettacoli viaggianti allestiti su area privata sono parimenti soggetti alla regolamentazione di cui sotto in quanto compatibile con le norme vigenti.

#### **Art. 2 DEFINIZIONI.**

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18.02.1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;

c) attività esistente: attività dello spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del Decreto 18.05.2007;

d) parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante risponde alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.03.1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

#### **Art. 3 RILASCIO AUTORIZZAZIONE.**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte del Comune di residenza della licenza ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., dell'art. 80 del T.U.L.P.S. da parte del Comune di San Michele al Tagliamento, ove necessario.

#### **Art. 4 DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTRAZIONI.**

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, del trattenimento e delle attrazioni istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 4 della Legge 337/68.

2. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta in detto elenco ministeriale, il parere della Commissione Comunale di Vigilanza, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, integra l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

## **Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE.**

### **1.a) AREE PUBBLICHE.**

Le aree pubbliche per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (Luna Park, circhi equestre, spettacoli automotoacrobatiche, ecc.) all'interno del Comune di San Michele al Tagliamento sono le seguenti:

- per la zona Lido del Sole su area demanio marittimo individuato al fg. 48 mapp. 32 (tipologia attrazioni media);
- per la zona Lido dei Pini su area demanio marittimo individuato al fg. 50 mapp. 41 (tipologia attrazioni media);
- per la zona di Bibione Centro l'area individuata al fg. 49 mapp. 68 denom. "**30 Ha**" parco divertimenti denominato Luna Park di Bibione (d'ora in avanti Luna Park), tipologia tutte le attrazioni, e area circhi;
- per la zona di Bibione Centro l'area compresa tra via delle Colonie e via Ariete, al fg. 49, mapp.le n. 414 (tipologia attrazioni media).

### **1.b) AREE PRIVATE.**

-All'interno dei locali ove vengono svolte attività economiche di pubblico esercizio, esercizi di vicinato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, sale giochi, ecc., i soggetti titolari/gestori della attività economica possono utilizzare, le attrazioni dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337 sezione 1 delle "piccole attrazioni a funzionamento semplice" e "piccole attrazioni". A tal fine devono ottenere la licenza d'esercizio, oltre ad ottenere la registrazione dell'attrazione oppure la volturazione della stessa così come previsto dal DM 18/05/2007 artt. 4 e 5.

-Nelle aree verdi, ovvero nelle aree pertinenziali a disposizione, ove vengono effettuate attività economiche di pubblico esercizio, esercizi di vicinato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, sale giochi, ecc. i soggetti titolari/gestori delle attività economiche possono essere autorizzati ad esclusivo servizio dei propri clienti e senza che da ciò ne derivi alcun profitto (non a pagamento), all'installazione di attrazioni rientranti nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337, sezione 1 definite "medie attrazioni" quali "gonfiabili" ecc. tenendo conto che i soggetti titolari/gestori delle attrazioni devono ottenere la licenza d'esercizio, oltre ad ottenere la registrazione dell'attrazione oppure la volturazione come previsto dal DM 18/05/2007 artt. 4 e 5.

-Nelle aree già adibite ed autorizzate all'attività imprenditoriale di minigolf, prima del D.M. 18/05/2007, l'offerta di gioco/svago può essere implementata, nel limite del 10% dell'area disponibile, con l'aggiunta delle seguenti "medie attrazioni" di cui all'elenco sopra citato - sezione I:

- "giochi gonfiabili", con altezza non superiore a m. 7,50;
- "tappeti elastici" di piccole dimensioni (misure massime m.4,00 X m.4,00). <sup>2</sup>

Resta sempre fermo l'obbligo per i soggetti titolari/gestori di ottenere la licenza di esercizio, e la registrazione come previsto dal DM 18/05/2007 artt. 4 e 5.

Le ditte di cui al presente comma dovranno provvedere a regolarizzarsi entro il 31/12/2016, pena la sospensione dell'attività a medesima.

**2.**L'aggiornamento annuale di legge si intende automaticamente effettuato qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto d'individuazione delle stesse.

**3.** L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e pubblici spettacoli; per le aree del demanio marittimo, il concessionario dovrà ottenere il prescritto titolo previsto dal codice della navigazione.

**4.**Le aree prescelte per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono altresì risultare idonee sotto il profilo edilizio-urbanistico e di vincolo paesaggistico, igienico sanitario, viabilistico (pedonale e veicolare) ed essere dotate di sufficienti spazi per l'agevole accesso dei mezzi di soccorso.

**5.**Le attività sono subordinate al nulla osta favorevole da parte della polizia locale per quanto attiene il rispetto della quiete pubblica e gli aspetti viabilistici.

**6.** La concessione delle suddette aree comunali può essere fatta esclusivamente a ditte, regolarmente iscritte al Registro Imprese, in possesso di licenza per spettacolo viaggiante,

<sup>2</sup> Comma così modificato con deliberazione consiliare nr. 18 dd. 20-4-2016 e successivamente con deliberazione consiliare nr. 11 dd. 31-1-2017.

rilasciata dal Comune di residenza, per le attrazioni nella stessa indicate

**7.** La ditta concessionaria deve dotarsi di idonei mezzi di estinzione, per un pronto intervento in caso di incendio, ed essere dotata di idonei impianti di illuminazione.

**8.** I concessionari all'interno del Luna Park di Bibione, prima dell'installazione, provvederanno al deposito cauzionale di una somma pari a €. 500,00 (cinquecento) a garanzia di eventuali danni che potrebbero derivare dall'installazione/i stessa/e. Previa acquisizione del parere del Settore LL.PP., con deliberazione della Giunta Comunale tale importo potrà essere modificato.

**9.** E' vietata la sub concessione totale o parziale delle aree pubbliche.

**10.** E' ammesso il sub ingresso nella concessione, previa autorizzazione del Comune, per soggetti che abbiano gli stessi requisiti del concessionario, purchè il concessionario rinunciante sia in regola con i pagamenti nei confronti del comune. Dopo il versamento del deposito cauzionale da parte del subentrante, si può procedere allo svincolo del deposito cauzionale del rinunciante.

**11.** In caso di morte del concessionario, gli eredi, in possesso dei requisiti per l'esercizio della licenza, subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma al Comune entro sei mesi pena decadenza.

**12.** E' consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante per brevi periodi (non superiore a giorni 15) in occasione di feste patronali, sagre paesane o feste tradizionali, regolarmente patrocinate dall'Amministrazione Comunale previo apposito accordo con gli organizzatori della festa/sagra, in aree pubbliche o private nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3. In dette occasioni non è necessario effettuare il deposito cauzionale e la richiesta deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

**13.** Fatto salvo quanto stabilito per il Luna Park al successivo articolo 8, il Sindaco, su parere della polizia locale, provvede con propria ordinanza a disciplinare orario di esercizio e funzionamento delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché l'uso di apparecchi di riproduzione e amplificazione sonora da parte di dette attività.

#### **Art. 6 CONCESSIONE ALL'USO DI AREE PUBBLICHE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

**1.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, l'occupazione delle aree pubbliche per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi, è disciplinata dalle normative di legge e regolamentari richiamate all'art.1.

**2.** La Giunta Comunale individua, con propria deliberazione, per ciascuna area, planimetria, il numero e le tipologie di attrazioni installabili (suddivise in piccole, medie, grandi, per bambini o adulti), la durata della concessione il valore del deposito cauzionale, tenendo conto dell'estensione delle aree, delle esigenze dei turisti e della collettività in modo da garantire un equilibrio tra le diverse tipologie di attrazioni. Individua altresì i criteri di assegnazione delle aree che dovranno tener conto dell'attrattività delle attrazioni medesime e dell'anzianità di esercizio e di iscrizione al REA per l'attività di spettacolo viaggiante del richiedente.

**3.** Con apposito bando si procede all'assegnazione delle aree pubbliche di cui all'articolo 5, stabilendo, modalità e termini per la presentazione delle domande.

**4.** La concessione per l'uso delle aree pubbliche è rilasciata direttamente dal Comune di San Michele al Tagliamento, all'esercente titolare di licenza di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. e all'art. 19 del D.P.R. 616/77, per le attrazioni in essa contenute e regolarmente registrate, ai sensi del D.M. del 18.05.2007, ed iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di residenza, per le ditte individuali, e di sede legale, in caso di società.

**5.** Per le aree demaniali il rilascio della concessione è effettuata dall'ufficio demanio nel rispetto del piano particolareggiato dell'arenile.

#### **Art. 7 IMPOSTE E CANONI COMUNALI.**

**1.** Il canone di occupazione suolo pubblico, dovrà essere corrisposto nell'osservanza delle norme previste dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

**2.** Il canone di concessione, dovrà essere versato nei termini stabiliti dal sopra richiamato regolamento tenendo conto delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

3. Dovrà essere versata altresì la tassa giornaliera di asporto rifiuti solidi urbani.
4. Ad ogni ditta verrà assegnata un'area per la collocazione dei mezzi destinati ad abitazioni, salvo quanto previsto al successivo art. 19, e la stessa verrà computata per intero ai fini del pagamento del canone e delle tasse dovute.
5. I carriaggi, diversi dalle abitazioni, dovranno essere collocati nell'area ad essi eventualmente assegnata per la quale dovranno essere corrisposti il canone relativo alla superficie occupata e le altre tasse dovute.
6. Il settore economico finanziario deve provvedere a comunicare al servizio attività produttive ed alla polizia locale le ditte insolventi, entro e non oltre la data prevista per l'installazione delle attrazioni di ogni anno.
7. I soggetti non in regola con i versamenti di cui sopra, non potranno installare le attrazioni. Nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro un anno, ferme restando le sanzioni di carattere tributario, si provvederà a revocare la concessione, ovvero non potranno vedersi assegnata un area o un posteggio nell'annualità successiva al mancato versamento in caso di concessioni annuali o infrannuali.

## **TITOLO II LUNA PARK**

### **Art 8 CALENDARIO ED ORARIO SVOLGIMENTO ATTIVITA' LUNA PARK.**

1. Le attività dello spettacolo viaggiante all'interno del Luna Park si svolgono nei periodi seguenti:  
PERIODO FACOLTATIVO: dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno;  
PERIODO OBBLIGATORIO: dal 20 Giugno al 3 Settembre (compreso).
2. Il periodo sopra evidenziato potrà essere modificato con apposita ordinanza a cura del Sindaco.
3. Il mancato rispetto del periodo obbligatorio di cui sopra da parte del titolare la concessione, fermo restando l'assolvimento degli obblighi tributari, comporterà la sospensione dell'attività per l'anno in corso, ovvero per l'anno successivo, qualora l'attrazione venga smontata prima del termine.
4. L'orario di esercizio e funzionamento del Luna Park, nonché l'uso di apparecchi di riproduzione e amplificazione sonora verrà regolamentato con apposita Ordinanza Sindacale, previo parere della polizia locale.
5. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni devono avvenire al di fuori dell'orario di apertura del Luna Park, lasciando in ogni caso libere le aree, le piazzole e le corsie di transito, da ogni mezzo e/o attrezzatura.
6. Le attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature devono essere preventivamente comunicate alla polizia locale, che vigilerà sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare, prima dell'installazione dovranno essere esibiti alla polizia locale le attestazioni del regolare pagamento degli obblighi tributari e concessori.

### **Art. 9 AREA LUNA PARK. PLANIMETRIA.**

1. L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento, in accordo con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, dando atto che vi sono attrazioni rivolte ad un pubblico indistinto, si pone come obiettivo di raggiungere l'equilibrio tra attrazioni destinate ad un pubblico di bambini, quelle destinate ad un pubblico di adulti, quelle destinate ad un pubblico indistinto e le rotonde.
2. Ai fini del presente articolo si considerano:
  - a) attrazioni per bambini: quelle per le cui caratteristiche funzionali possono essere utilizzate esclusivamente da una utenza composta da minori di anni 10;
  - b) attrazioni per adulti: quelle per le cui caratteristiche funzionali possono essere utilizzate da soggetti che abbiano un'età superiore a 16 anni;
  - c) attrazioni destinate ad un pubblico indistinto: quelle che per le cui caratteristiche possono essere fruite da persone di qualsiasi età compresi i minori di anni 10 se accompagnati;
  - d) sono considerate rotonde le attrazioni, come definite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L.n. 337/68.
3. La Giunta Comunale annualmente approva lo schema di planimetria del Luna Park, con

indicati i posteggi, le tipologie descrittive delle attrazioni, e i potenziali fruitori e le categorie installabili in modo da garantire l'equilibrio delle attrazioni come sopra indicate, in considerazione che alla data del 31.12.2013, erano presenti 20 attrazioni di tipo a), 18 di tipo b), 17 di tipo c) e 8 di tipo d), 5 "pugnometri" o "apparecchi forza muscolare", 4 posteggi per vendita prodotti alimentari.

4. In sede di installazione delle attrazioni, al solo fine di adeguare la collocazione delle attrazioni ad eventuali prescrizioni della C.C.V.L.P.S., possono essere apportate modifiche di lieve entità alla planimetria del parco di cui al comma precedente, che devono essere immediatamente comunicate all'amministrazione comunale, unitamente ad una planimetria aggiornata.

5. Qualora non insorgano modificazioni, la planimetria dell'anno precedente si intende confermata.

6. Ogni anno la Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema di planimetria, può apportare modifiche (in riduzione o in ampliamento) ai posteggi esistenti rispetto a quelli dell'anno precedente per adeguare il Luna Park a nuove esigenze di pubblico interesse o per motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico, senza che i soggetti che negli anni precedenti avevano ottenuto posteggi, possano vantare pretese o richieste nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 PRESENTAZIONE DOMANDE PER LUNA PARK.**

1. Ogni esercente di spettacolo viaggiante sia esso ditta individuale o società, interessato all'installazione di proprie attrazioni all'interno del Luna Park, deve far pervenire al SUAP del Comune la domanda, indicando il posteggio che intende occupare e la relativa tipologia di attrazione (in base alla planimetria di cui all'articolo 9), redatta con la modulistica presente nel sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno di attività del Luna Park a cui intende partecipare, con indicati i dati allegati i documenti previsti a pena di inammissibilità dell'istanza.

#### **Art. 11 CONCESSIONI E COMUNICAZIONI.**

1. Le autorizzazioni per la partecipazione al Luna Park sono rilasciate, con determinazione del Dirigente competente che approva la relativa graduatoria, tenuto conto della planimetria del Luna Park ove sono indicati i posteggi e gli spazi disponibili per ciascuna tipologia di attrazione.

2. Le concessioni all'utilizzo delle aree e dei posteggi sono rilasciate dall'ufficio tributi in conformità alla determinazione di cui al comma 1.

3. Le determinazioni in merito alle domande di partecipazione al luna park sono comunicate agli interessati a partire dal 15 Aprile di ciascun anno a mezzo SUAP ed indirizzate alla P.e.c. del titolare/rappresentante/procuratore speciale di cui all'articolo 11.

#### **ART. 12 GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL LUNA PARK.**

1. La graduatoria relativa alla concessione dei posteggi all'interno del Luna Park è determinata come segue.

2. In primo luogo ha priorità nell'assegnazione del posteggio, il titolare del posteggio dell'anno precedente che presenta istanza entro la data del 31 gennaio con la medesima attrazione (in tale ipotesi si prescinde dalla pubblicazione di apposito bando).

3. Nel caso in cui, dopo aver assegnato i posteggi ai sensi del comma precedente, vi sia disponibilità di posti, previo apposito bando da pubblicarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, ove è reso noto il posteggio che si intende assegnare, la tipologia di attrazione ammessa ed il tipo di fruitori cui la stessa è destinata, è possibile l'assegnazione a nuovi soggetti in base ai seguenti criteri di precedenza:

a) titolari di un posteggio nell'anno precedente. Nel caso in cui vi siano più soggetti titolari di un solo posteggio nell'anno precedente, il posto viene assegnato in base ad un punteggio che tenga conto della novità dell'attrazione rispetto ad altre presenti nel parco, vetustà della stessa, possesso di certificazioni ed attestazioni di qualità. In caso di parità si terrà conto dell'anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante

documentata e certificata dalla visura camerale del registro imprese della C.C.I.A.A., ed in caso di ulteriore parità, della documentata anzianità di gestione della medesima attrazione.

**b)** In caso di assenza di istanze da parte di titolari di un posteggio nell'anno precedente, il posto viene assegnato in base ad un punteggio che tenga conto della novità dell'attrazione rispetto ad altre presenti nel parco, vetustà della stessa, possesso di certificazioni ed attestazioni di qualità. In caso di parità si terrà conto dell'anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante documentata e certificata dalla visura camerale del registro imprese della C.C.I.A.A., ed in caso di ulteriore parità, della documentata anzianità di gestione della medesima attrazione.

**4.** L'attribuzione dei punteggi necessari alla formazione della graduatoria di cui ai commi precedenti, è effettuata da apposita commissione presieduta dal dirigente del settore amministrativo, dal comandante della polizia locale, dal responsabile del servizio attività produttive.

**5.** La commissione di cui al precedente comma ha competenza anche nel caso in cui siano richieste sostituzioni dell'attrazione, secondo quanto disciplinato all'articolo 13.

### **ART. 13 SOSTITUZIONE ATTRAZIONE.**

**1.** Ai soggetti titolari di un posteggio è consentita, per l'anno successivo, la sostituzione dell'attrazione oggetto di concessione l'anno precedente, a parità di superficie occupata calcolata tenendo conto dell'eventuale proiezione al suolo della maggiore estensione, mantenendo la priorità di cui all'articolo 12, secondo comma, alle seguenti condizioni:

- a)** la richiesta di sostituzione deve pervenire entro il 31 gennaio;
- b)** il richiedente deve aver acquisito anzianità di frequenza continuativa, con l'attrazione che intende sostituire, di almeno 2 anni negli ultimi 5;
- c)** la tipologia di attrazione che si intende installare deve essere corrispondente (per categoria, tipologia e fruitori così come stabilito all'articolo 9) a quella che si intende sostituire;
- d)** all'interno del Luna Park non devono esserci altre attrazioni identiche a quella che si intende sostituire;
- e)** la sostituzione di una attrazione di cui all'articolo 9, comma 2) lettera d) (c.d. rotonde) può essere autorizzata con altra tipologia di gioco a premio, che abbia parità di superficie occupata e non sia presente nel parco;
- f)** non è consentita la sostituzione delle attrazioni "pugnometri" o "apparecchi forza muscolare", così definiti nell'elenco ministeriale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'art. 4 della L.n. 337/68;
- g)** la sostituzione non deve comportare danni ingiusti ad altre attrazioni presenti del parco.

**2.** L'amministrazione comunale, in sede di approvazione della graduatoria, decide in ordine alla richiesta di sostituzione dell'attrazione, valutando se sussistono i presupposti di cui comma precedente e se viene mantenuto l'equilibrio tra le varie attrazioni all'interno del Luna Park, così come stabilito dalla Giunta Comunale in conformità all'articolo 9.

**3.** Qualora siano presentate più richieste di sostituzione per il medesimo anno, a parità di requisiti, si dà priorità ai soggetti che non hanno mai richiesto la sostituzione dell'attrazione, ovvero che l'hanno richiesta in tempi più remoti.

**4.** Ai fini della richiesta di sostituzione dell'attrazione, gli interessati, ancorché non ancora proprietari o intestatari dell'attrazione che intendono sostituire, possono presentare unitamente all'istanza di concessione del posteggio per l'attrazione da sostituire, apposita domanda con indicati gli estremi della nuova attrazione, categoria, tipologie e descrizione per la quale, in caso di accettazione della domanda di sostituzione, si impegnano a produrre la documentazione necessaria entro i termini indicati nel provvedimento di accettazione a pena di decadenza e perdita del posteggio.

**5.** Il titolare di più posteggi adiacenti, può chiedere la sostituzione delle attrazioni ivi collocate con una di maggiori dimensioni, che occupi una superficie pari od inferiore a quelle che sostituisce, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti e purchè venga mantenuto, all'interno del Luna Park, l'equilibrio tra le diverse tipologie di attrazione stabilito dalla Giunta Comunale in conformità all'articolo 9. In questo caso il requisito di cui alla lettera b) è

richiesto per solo una delle attrazioni possedute.

6. La competenza per quanto attiene il comma precedente, comportando modifica della planimetria è attribuita alla Giunta Comunale.

#### **ART. 14 SOSPENSIONI.**

1. In caso di impedimento a partecipare al Luna Park dovuto a cause di forza maggiore debitamente comprovate e documentate, il titolare di un posteggio, che ne abbia fatto tempestiva richiesta, mantiene la priorità di cui all'articolo 12, secondo comma, anche per l'anno successivo.

2. Per le stesse motivazioni, il soggetto di cui al comma precedente non subisce penalizzazioni in caso di mancata installazione dell'attività nei termini indicati per il periodo obbligatorio.

3. Per le motivazioni di cui al punto precedente, il titolare può chiedere di sostituire solo per l'anno in cui si verifica l'evento di forza maggiore, l'attrazione con altra attrazione identica per categoria, tipologia e fruitori, a quella per cui è impossibilitato a partecipare e di cui ha la disponibilità.

4. La priorità di cui all'articolo 12, secondo comma, può essere concessa solo per una volta ai partecipanti al Luna Park, che lo richiedano per motivi personali. In tale circostanza la richiesta di sospensione deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo a pena inammissibilità istanza.

5. Il posteggio lasciato libero dal titolare per richiesta di sospensione volontaria, ovvero per causa di forza maggiore, può essere assegnato ad altro richiedente con le modalità di cui all'articolo 12.

6. L'assegnazione temporanea di cui ai commi precedenti, non fa maturare il diritto alla priorità di cui all'articolo 12, secondo comma.

#### **ART. 15 VARIAZIONI SOGGETTIVE NELLA TITOLARITA' DELL'ATTRAZIONE.**

1. E' vietata la sub concessione totale o parziale dei posteggi autorizzati.

2. Previa autorizzazione del Comune, ai fini della priorità di cui all'articolo 12, comma 2, è ammesso il sub ingresso nella titolarità del posteggio, in caso di vendita dell'attrazione già oggetto di concessione a soggetti che abbiano gli stessi requisiti del concessionario, purchè il concessionario rinunciante sia in regola con i pagamenti nei confronti del comune concessione.

3. E' altresì ammesso il sub ingresso ai fini della priorità di cui all'articolo 12, comma 2, in caso di cessione dell'attrazione ad ascendenti o discendenti di primo grado.

4. In caso di morte del titolare del posteggio gli eredi, in possesso dei requisiti per l'esercizio della licenza, subentrano, ai fini della priorità di cui all'articolo 12, comma 2 nella titolarità dello stesso, comunicando al Comune la volontà a sostituirsi entro sei mesi dal decesso del *de cuius* a pena di decadenza.

#### **Art. 16 DOCUMENTAZIONE.**

1. Dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, prima dell'installazione delle attrazioni e comunque entro il 1° maggio, gli esercenti devono depositare, ovvero esibire in originale agli uffici comunali la sotto elencata documentazione a pena di decadenza dalla concessione del posteggio:

-licenza rilasciata dal Comune di residenza;

-attestazione pagamento canone di occupazione suolo pubblico e tassa giornaliera di asporto rifiuti solidi urbani per il parco;

-fotografia dell'attrazione, la prima volta in cui viene installata l'attrazione e successivamente solo in caso di modifiche apportate all'attrazione o sostituzione;

-fotocopia dell'assicurazione dell'attrazione e della relativa quietanza di pagamento;

-nullaosta S.I.A.E. (in caso di riproduzione di musica);

-ricevuta del pagamento del deposito cauzionale pari all'importo determinato con le modalità indicate all'art. 5, che verrà rimborsato a fine stagione previo rispetto di quanto previsto agli articoli 9 e 15 del presente regolamento;



-elenco delle persone e dei carriaggi al seguito dell'attrazione medesima;  
-collaudo statico dell'attrazione in corso di validità e schema unifilare dell'impianto elettrico;  
-fotocopia dell'atto di registrazione dell'attrazione, indicazione del codice identificativo e fotocopia del manuale d'uso e manutenzione, nonché fotocopia del libretto d'esercizio, in applicazione al D.M. del 18.05.2007;  
-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, ove l'esercente attesti di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della L. n. 575/65 (antimafia), la durata di permanenza al Luna Park ed eventualmente gli estremi del numero di conto corrente e le coordinate bancarie per la restituzione del deposito cauzionale, estremi dell'iscrizione al REA c/o la C.C.I.A.A..

2. Prima di installare le attrazioni, parcheggiare i relativi carriaggi e le abitazioni, i titolari devono ottenere il nulla osta espresso da parte della Polizia Locale alla quale dovranno esibire le attestazioni di tutti i versamenti dovuti al comune per canoni o tributi, ovvero apposita dichiarazione da parte dell'ufficio tributi di regolarità contributiva. In ogni caso il titolare, prima della messa in esercizio dell'attrazione, deve depositare in Comune, la dichiarazione originale di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, ovvero del titolare se in possesso dei necessari requisiti.

### **Art. 17 COLLAUDO DEL PARCO. RILASCIO DELLA CONCESSIONE AD OPERARE.**

1. Il Comune, acquisita la documentazione necessaria da ogni singolo esercente entro i termini previsti dall'art. 16, acquisisce, avvalendosi della *Commissione interna del parco*, ove costituita, la documentazione tecnica prevista dal "Regolamento Commissione Comunale sui Luoghi di Pubblico Spettacolo" che dovrà essere trasmessa attraverso il SUAP dal sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), con le modalità e procedure previste dallo sportello unico delle attività produttive, per la verifica della sicurezza ed incolumità pubblica del Luna Park.

2. Solo a collaudo avvenuto, verrà rilasciata l'autorizzazione/concessione per l'esercizio delle singole attrazioni per mezzo del SUAP.

### **Art. 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE.**

1. Il titolare della concessione è responsabile per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'installazione ed al funzionamento dell'attrazione, ed esonererà il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose che potrebbero derivare dalla stessa.

2. L'esercente partecipante inoltre, pena la sospensione/revoca della concessione, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- rispettare i periodi d'installazione e di attività indicati nella concessione;
- mantenere la pulizia, il decoro e la sicurezza dell'area in uso e della fascia circostante per almeno tre metri, sia quella dell'attrazioni che quella delle abitazioni. Al termine della manifestazione l'area dovrà essere restituita nelle medesime condizioni;
- comportarsi in maniera corretta nei confronti degli utenti, dei colleghi attrazionisti e/o di persone presenti, a vario titolo, nel parco divertimenti;
- pagare le quote richieste per spese generali comuni sostenute dalla Commissione interna per l'organizzazione, il funzionamento e/o la promozione del Luna Park;
- esporre in luogo ben visibile la concessione comunale, il cartellino dei prezzi applicati il regolamento del gioco e il codice identificativo rilasciato dal Comune che ha provveduto alla registrazione dell'attrazione, ai sensi del D.M. 18.05.2007;
- usare gli amplificatori del suono solo durante l'attività dell'attrazione e negli orari regolati da apposita ordinanza sindacale, mantenendo in ogni caso il suono entro i limiti di legge;
- esporre il numero dell'attrazione e della abitazione fornito dalla commissione interna;
- ottemperare con sollecitudine alle prescrizioni impartite, anche verbalmente, dai competenti organismi comunali, con particolare riguardo alla sistemazione delle attrazioni, materiali, carriaggi ed abitazioni al seguito, nel rispetto dello spazio assegnato, secondo la planimetria predisposta dalla Commissione interna ed approvata dalla Giunta Comunale,
- rispettare il decoro e la sicurezza durante la presenza nel Luna Park.

### **Art. 19 GESTIONE DELL'ATTRAZIONE.**

1. La gestione dell'attrazione deve avvenire a mezzo del titolare o, in subordine, a mezzo dei componenti il nucleo familiare, inteso "famiglia anagrafica", cioè l'insieme delle persone conviventi indipendentemente dai rapporti di parentela intercorrenti tra gli stessi, e, sia nel caso di ditta individuale che di società, con la collaborazione di dipendenti regolarmente assunti, che prestano la propria opera nell'impresa.
2. Sono vietati ogni forma di subaffitto e/o sub concessione dell'area e/o dell'impianto attrazionistico.

#### **Art. 20 ABITAZIONE E CARRIAGGI.**

1. La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi avviene nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, previa deliberazione di Giunta su proposta della polizia locale.
2. E' vietato ospitare in detti luoghi i mezzi di persone e/o ditte non regolarmente autorizzate a svolgere la loro attività del complesso attrazionistico.
3. L'area destinata al Luna Park non potrà, per alcun motivo, essere ingombrata da mezzi non autorizzati.

#### **Art. 21 COMMISSIONE INTERNA.**

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione degli esercenti partecipanti al parco organizzati in una Commissione Interna formata da n. 5 (cinque) membri eletti fra gli stessi esercenti titolari, i cui nominativi devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale mediante il deposito del verbale di nomina.
2. Nel caso in cui la Commissione interna decada ovvero non svolga i compiti ad essa assegnati, sarà sostituita, previa diffida, dall'Amministrazione Comunale.
3. La Commissione, quale organismo di coordinamento:
  - organizza le manifestazioni di tipo promozionale all'interno del Luna Park, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
  - collabora fattivamente con gli organi preposti alla vigilanza e disciplina ai servizi del Luna Park;
  - effettua le spese necessarie alla gestione delle parti comuni del Luna Park ed alla manutenzione ordinaria delle stesse, ripartendo le stesse tra i partecipanti al Luna Park;
  - provvede a comunicare tempestivamente i numeri assegnati alle singole abitazioni e attrazioni.
  - partecipa alle riunioni indette dall'amministrazione comunale al fine di affrontare le problematiche del Luna Park, modificare le norme del regolamento, definire la planimetria del Luna Park e il posizionamento dei carriaggi e delle abitazioni.

#### **Art. 22 COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERNA.**

1. La Commissione interna al Parco di divertimento, oltre a quanto indicato all'art. 22, ha i seguenti compiti:
  - cura le pubbliche relazioni ed è responsabile materialmente dell'organizzazione generale del Luna Park;
  - collabora alla definizione della planimetria del Luna Park, ovvero formula proposte migliorative della stessa;
  - predisporre una planimetria per la sistemazione delle abitazioni e dei carriaggi;
  - collabora con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale, sia per la corretta installazione delle attrazioni sia per la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del Parco stesso;
  - vigila affinché l'area di pertinenza del Luna Park sia mantenuta pulita e in modo decoroso;
  - collabora con il Corpo di Polizia Locale per il corretto funzionamento nel parco e della correttezza dei partecipanti segnalando disfunzioni, problematiche ed eventuali trasgressioni.
2. La commissione nel caso in cui i partecipanti al Luna Park non provvedano a rifondere le

spese di organizzazione del parco sostenute, segnala l'inadempienza all'amministrazione comunale, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle relative motivazioni.

3. Qualora entro la data prevista per l'installazione delle attrazioni, il titolare del posteggio non provveda al pagamento di quanto richiesto dalla Commissione, l'Amministrazione Comunale provvede a sospendere la concessione del posteggio.

### **TITOLO III**

#### **SPETTACOLI CIRCENSI ED ALTRI SPETTACOLI**

##### **Art. 23 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA.**

1. L'area individuata per le attività di spettacoli circensi e gli spettacoli di auto-moto acrobatiche è quella indicata all'art. 5 del presente Regolamento.

##### **Art. 24 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

1. Ogni esercente interessato all'installazione della propria impresa nell'area disponibile di cui all'art. 5 deve far pervenire al SUAP la domanda utilizzando la corretta modulistica del sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) a partire dall'inizio dell'anno e non oltre la fine del mese di febbraio all'anno a cui la domanda si riferisce.

2. Le domande pervenute dopo tale data, potranno trovare accoglimento solo in presenza di periodi non ancora assegnati, secondo i criteri fissati al successivo art. 30.

##### **Art. 25 COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE.**

1. Il Comune a partire dal 30 Aprile, comunicherà all'interessato l'esito della sua istanza.

##### **Art. 26 DOCUMENTAZIONE.**

1. Entro i termini stabiliti nella comunicazione, la ditta titolare dell'attività circense provvederà a depositare presso i competenti uffici comunali:

-fotocopia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o sede;

-fotocopia dell'atto di registrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007;

-fotocopia della polizza di assicurazione e relativa quietanza di pagamento;

-fotocopia del collaudo annuale della struttura;

-la documentazione tecnica prevista dal Regolamento della Commissione comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, per il relativo collaudo da richiedere al SUAP il collaudo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. utilizzando la corretta modulistica del sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

2. Inoltre, prima di occupare l'area, gli esercenti depositeranno presso gli uffici comunali la sotto elencata documentazione:

-ricevuta del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tassa giornaliera di asporto rifiuti solidi urbani;

-nullaosta SIAE;

-elenco delle persone e dei carriaggi al seguito dell'attività circense;

-un deposito cauzionale di €1.033,00, che verrà rimborsato previo accertamento del pagamento di tutte le spettanze dovute all'Amministrazione comunale, nonché della pulizia dell'area occupata.

3. Il deposito cauzionale potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione di parere del Settore LL.PP.

4. Qualora lo spettacolo circense preveda la detenzione di animali, la ditta, per l'acquisizione della certificazione di idoneità rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 6 lettera b), della Legge n.150/92, come modificato dalla L. n. 426/98, dal Servizio Veterinario dell'Az. U.L.S.S., territorialmente competente, dovrà presentare apposita istanza per il tramite del Comune.

## **Art. 27 COLLAUDO STRUTTURE E RILASCIO LICENZA D'ESERCIZIO.**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico Spettacolo, esaminata la documentazione prodotta e riscontrata la congruità della stessa provvede ad effettuare il sopralluogo al fine di verificare la sicurezza dei luoghi.
2. Qualora la struttura abbia una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza e igienico-sanitarie.
3. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quelli che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
4. La verifica delle strutture circensi con capienza superiore a 1.300 persone restano di esclusiva competenza della C.P.V.L.P.S.
5. A collaudo avvenuto, verrà rilasciata la licenza d'esercizio.

## **Art. 28 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.**

1. Per l'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere corrisposti il canone e la tassa prevista dall'art. 8 del presente, nei modi e termini in esso indicati.

## **Art. 29 PUBBLICITA'.**

1. Per quanto riguarda la pubblicità degli spettacoli circensi e dello spettacolo viaggiante in generale si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia.

## **Art. 30 CRITERI E PERIODI DI CONCESSIONE.**

1. Qualora giungano due o più richieste per lo stesso periodo, il competente Dirigente comunale valuterà le stesse seguendo l'ordine cronologico di arrivo.
2. Potranno essere esclusi i complessi attrazionistici che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti concessioni.
3. E' considerata grave infrazione anche la defezione, dopo avere dato conferma della presenza, da parte di una ditta circense, assegnataria di un periodo negli anni precedenti
4. Nel mese di Agosto potranno operare solo imprese circensi classificate come grandi (aventi un numero di dipendenti maggiore di 70), salvo che non vi siano richieste in tal periodo.
5. L'area verrà assegnata ad ogni impresa circense per un massimo di gg. 4 dal Giovedì alla Domenica per gli spettacoli e potrà essere occupata per l'installazione dal Mercoledì sera.
6. Nel solo mese di Agosto, previa deliberazione di Giunta comunale, il periodo potrà essere prorogato di ulteriori gg. 4.
7. Tra uno spettacolo e l'altro (circense-automotoacrobatiche-ecc.) dovranno esserci almeno dieci giorni d'intervallo.
8. L'assegnazione dell'area avverrà a rotazione.

## **Art. 31 OBBLIGHI DEL TITOLARE.**

1. Il titolare di concessione ad operare con lo spettacolo circense a San Michele al Tagliamento, deve osservare le norme contenute nel presente regolamento ed in particolare:  
-operare solo se in possesso della concessione comunale;

- installare le attrezzature nell'area concessa;
- iniziare l'attività solo dopo il collaudo da parte della competente commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo;
- al termine dell'attività lasciare in terreno pulito e sgombero da qualsiasi materiale;
- attenersi alle norme che disciplinano la pubblicità.

## **TITOLO IV**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 32 SANZIONI E PROVVEDIMENTI.**

1. Salvo quanto diversamente stabilito da norme di legge, le violazioni di norme comportamentali contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie da Euro 25,00 (venticinque,00) a Euro 500,00 (cinquecento,00), ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/00, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.01.2003.
2. In caso di ripetute e gravi violazioni di legge e regolamentari, oltre alle sanzioni pecuniarie l'Amministrazione Comunale può sospendere le attività dello spettacolo viaggiante fino ad un anno. In caso di recidiva la sospensione può essere applicata fino a due anni. In caso di ulteriore recidiva si procederà alla revoca della concessione dei posteggi o delle aree assegnate.
3. In tal caso non è dovuto alcun rimborso del deposito cauzionale per i periodi di inattività.

#### **Art. 33 DISPOSIZIONI FINALI.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme di legge che disciplinano la materia.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento Comunale per la concessione delle aree alle ditte dello spettacolo viaggiante, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 06/02/2009 e s.m.i.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Pasqualino Codognotto*

*CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H*

*DATA FIRMA: 06/02/2017 09:50:26*

*IMPRONTA: 33666466643335636539646236666461353734646261366338663632373763373739613335633437*

*NOME: Tamara Plozzer*

*CODICE FISCALE: IT:PLZTMR73H70E473H*

*DATA FIRMA: 03/02/2017 10:50:31*

*IMPRONTA: 35643165363538396131613732373230393935363935383430306134623565333261333461626633*